



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORDINANZA N° 2/2014

**PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO
DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILI PER LA NUOVA
COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO DI AZZARDO LECITO
(Punto 4.2 dell'Allegato A alla D.g.r. 24 gennaio 2014 n. X/1274)**

Il Sindaco

- VISTA** la L.R. 21 ottobre 2013 n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" e in particolare l'articolo 5 comma 1, il quale dispone che al fine di tutelare determinate categorie di soggetti particolarmente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP (gioco d'azzardo patologico), è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;
- VISTA** altresì la D.g.R. 24 gennaio 2014 n. X/1274, esecutiva, con la quale la Giunta regionale determina nella misura massima di metri cinquecento per tutti i comuni lombardi la distanza relativa alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;
- RICHIAMATO** il punto 4.2 dell'allegato A della succitata D.g.r. 24 gennaio 2014 n. X/1274 (determinazione della distanza), con il quale si demanda il calcolo della distanza di cui al punto precedente ai comuni, i quali calcolano autonomamente considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale;
- RAVVISATA** la necessità di individuare i punti sensibili di cui all'articolo 5 comma 1 della L.R. 8/2013, come definiti dal punto 2 dell'allegato A della D.g.R. X/1274, al fine di procedere al calcolo della distanza di cui al punto precedente e alla conseguente individuazione delle aree soggette al divieto di nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo;
- DATO ATTO** che la presenza e la dislocazione sul territorio di numerosi e diversi punti sensibili e in particolare di luoghi di culto, istituti scolastici, impianti sportivi e luoghi di aggregazione giovanile è tale da coprire, con un raggio di metri cinquecento dal baricentro, l'intero centro abitato del Comune di Cedegolo;
- RITENUTO** pertanto di procedere all'individuazione dell'area oggetto di divieto quale quella corrispondente all'intero centro abitato del Comune di Cedegolo;
- VISTO** il D. Lgs.vo n. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

1. Nel centro abitato del Comune di Cedegolo, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013 n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" e in conformità ai criteri individuati con la D.g.R. 24 Gennaio 2014 n. X/1274, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;

DISPONE

- che al presente divieto sia data la massima divulgazione, anche tramite la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente;
- che la Polizia Locale disponga le verifiche e i controlli per l'accertamento delle sanzioni di cui all'articolo 10 della L.R. 21 ottobre 2013 n. 8;

AVVERTE

- che ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della L.R. 21 Ottobre 2013 n. 8, l'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale e determinate nella presente ordinanza, è punita con la sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro sessanta giorni dall'atto della pubblicazione.

Dalla Residenza municipale li 21 Febbraio 2014 – prot. n° 852



IL SINDACO
Ing. Andrea Bortolo Pedralli